

LA COSTITUZIONE

di Cesare Mirabelli

La coesione sociale prima di tutto

La costituzione, dopo la riforma del 2001, consente che lo Stato attribuisca alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta "forme e condizioni particolari di autonomia".

a pagina 11

L'OPINIONE DEL COSTITUZIONALISTA

Sempre incostituzionale un regionalismo che spacca il Paese

IL NODO

No al surretizio
ampliamento
delle competenze
delle Regioni

di **CESARE MIRABELLI** *

La costituzione, dopo la riforma del 2001, consente che lo Stato attribuisca alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta "forme e condizioni particolari di autonomia". Tuttavia ne circoscrive le materie, limitandole a quelle di legislazione concorrente statale e regionale, ed inoltre ad aspetti relativi alla organizzazione della giustizia di pace, alla istruzione, all'ambiente e ai beni culturali.

La concessione di una particolare "forma e condizione" di autonomia non può comportare un sostanziale e surretizio ampliamento delle materie che la costituzione attribuisce alla competenza regionale, mediante una legge ordinaria, sia pure approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei componenti e sulla base di una intesa con la Re-

gione interessata. Né l'attribuzione della autonomia differenziata può superare il vincolo costituzionale che impone alle Regioni di rispettare i principi fondamentali della legislazione dello Stato. Naturalmente è forte la tendenza ad adottare questo nuovo strumento per assimilare in qualche modo alcune Regioni a statuto ordinario alle Regioni a statuto speciale, le quali dispongono di "forme e condizioni particolari di autonomia", ma attribuite con statuti speciali approvati con legge costituzionale, che non può essere surrogata da una intesa e da una legge ordinaria.

Per percorrere un itinerario costituzionalmente corretto, occorre riflettere attentamente sui contenuti e sulle modalità dell'autonomia differenziata, e prendere in considerazione anche altri aspetti più generali. Anzitutto alla base del sistema il riconoscimento e la promozione delle autonomie locali, che la costituzione colloca tra i suoi principi fondamentali, nell'articolo 5, che pure ne determina il limite con la affermazione della unità e indivisibilità della Repubblica; principio, questo, che la Corte costituzionale ha qualificato come "supremo", affermando che non

può essere modificato neppure con una legge di revisione costituzionale. Se la indivisibilità può riguardare gli aspetti territoriali e il divieto di secessione, la unità riguarda anche l'unità giuridica e l'unità economica, che altre disposizioni costituzionali pure prevedono. Una autonomia differenziata che giungesse a rompere questo schema e a preordinare una divisione del Paese, frantumando la solidarietà e la coesione sociale che lo deve caratterizzare, sarebbe in contrasto con la costituzione.

È da aggiungere che le nuove forme e condizioni particolari di autonomia potrebbero combinarsi con la facoltà, già attribuita alle Regioni, di individuare organi comuni per l'esercizio delle loro funzioni. Si renderebbe possibile configurare unità organizzative e funzionali sovra regionali, tendenzialmente idonee a creare strutture sovra o macro-regionali, con il rischio di dividere di fatto il Paese. A fronte di



questi rischi dovrebbero essere previste due cautele nelle stesse intese con le Regioni e quindi nella legge statale che le approva: una clausola di supremazia, che consenta espressamente allo Stato di intervenire senza impacci procedurali quando sussista un interesse nazionale; una clausola di dissolvenza che consenta allo Stato di recedere dall'intesa con legge deliberata con la medesima maggioranza qualificata della sua approvazione.

La discussione sull'autonomia differenziata sino ad ora si è incentrata sulla necessità di istituire previamente, con adeguata dotazione, un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, un fondo per promuovere lo sviluppo economico e la coesione e solidarietà e per rimuovere gli squilibri economico sociali, la definizione dei livelli essenziali nel godimento dei diritti civili e sociali. Si dovrebbe ora aprire una discussione ampia e approfondita su contenuti, ambito e limiti dell'autonomia differenziata, ad evitare soluzioni che fanno prevedere, sin dalla loro adozione, conflitti e questioni di legittimità costituzionale.

**Presidente emerito
della Corte costituzionale*